



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO


SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RESCIGNO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	RAFFONE	TOBIA GERARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 700/14
depositato il 23/06/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300002 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300002 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300002 IRAP 2011
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

C.G.T. INTUR SRL COMPAGNIA GESTIONI TURISTICHE INTUR SRL
VIA FORESTA SANTA BARBARA 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 700/14

UDIENZA DEL

17/11/2014

ore 09:15

SENTENZA

N°

1162/2/14

PRONUNCIATA IL:

17-11-14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10-12-14

Il Segretario

IL SEGRETARIO *Prizio Gerardo Alberto*

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI

La società C.G.T. INTUR srl, con sede in Ariano Irpino (AV.) alla Via Foresta-Santa Barbara n. 52, in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1 presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede:

1) in via principale, di annullare l'avviso di accertamento per copia da Pm Gestioni illegittimità:

In via pregiudiziale: la nullità dell'accertamento in quanto dalla contabilità industriale risulta che la merce acquistata è stata interamente fatturata;

- Per violazione dell'art. 42, ultimo comma DPR 600/1973 per insufficienza ed omessa motivazione;
- Per violazione dell'art. 39, dell'art. 2729 CC, dell'art. 10 n. 4 della legge n. 85/1971 in ordine alle prescrizioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- Di dichiarare illegittime le sanzioni e pene pecuniarie evidenziate nell'avviso di accertamento;
- Illegittimo per difetto di motivazione.
- Di annullare le pene pecuniarie irrogate.
- di condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali, così come previsto dall'art. 15 del D.lgs 546/1972, nella misura di euro 2.000,00 che riterrà di giustizia;
- la trattazione della controversia in pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni chiede di rigettare il ricorso e condannare la società ricorrente alle spese del giudizio.



FATTO

In data 25.10.2013, da parte dei Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, viene redatto processo verbale di constatazione, presso la sede legale della società C.G.T. INTUR srl, con sede in Ariano Irpino (AV.) alla Via Foresta-Santa Barbara n. 52.

Dal processo verbale si rileva che la società ricorrente opera nel settore della ristorazione con somministrazione. L'attività esercitata consiste prevalentemente nella somministrazione di parti (attività di ristorazione con somministrazione) di cui al codice attività 56.10.11 e si caratterizza in quattro tipologie:

- a) ristorazione per cerimonie/eventi;
- b) ristorazione in regime di convenzione con enti pubblici (Prefettura, Arma dei carabinieri) a prezzo fisso;
- c) ristorazione alla carta;
- d) ristorazione effettuata ai clienti dell'albergo.

La tipologia di ristorazione più significativa per volume di affari, per caratteristiche aziendali e per prezzi praticati è rappresentata dalla ristorazione per cerimonie ed eventi.

Nel corso dell'accesso viene acquisita la documentazione contabile relativa all'attività svolta dal 01.07.2011 al 30.06.2012, per il quale ha redatto il bilancio di esercizio e presentata la dichiarazione dei redditi, dell'IRAP, dell'Iva e mod. 770.

Dal controllo è emersa la regolare tenuta formale delle scritture contabili.

Nel corso del controllo viene riscontrata l'anomalia nella redazione del dettaglio analitico delle giacenze iniziali e delle rimanenze finali. Infatti i prospetti sono stati redatti in modo generico in quanto le merci in essi riportate sono state raggruppate in categorie non perfettamente omogenee.

Alla luce delle anomalie riscontrate i verificatori procedono alla ricostruzione indiretta dei ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, disaggregando in ricavi in:


- a) ricavi derivanti dalla ristorazione per cerimonie/eventi;
- b) ricavi derivanti dalla ristorazione in regime di convenzione con enti pubblici (Prefettura, Arma dei carabinieri) a prezzo fisso;
- c) ricavi derivanti dalla ristorazione alla carta;
- d) ricavi derivanti dalla ristorazione effettuata ai clienti dell'albergo

emergendo da tale operazione che i ricavi derivanti dalla ristorazione per cerimonie ed eventi rappresentano in 33,36% dei ricavi totali da somministrazione con un prezzo medio di euro 47,00 ricavato dall'esame delle ricevute fiscali.

La ricostruzione indiretta dei ricavi viene effettuata con il metodo cosiddetto "tovagliometro".

I tovaglioli effettivamente utilizzati nell'anno risultano essere di n. 48.996, che dedotti quelli utilizzati quotidianamente dal personale dipendente e soci il numero dei tovaglioli totale utilizzati per tutti i tipi di somministrazione sono di n. 47.996 pezzi, ai quali applicando la stessa percentuale del 33,36% di incidenza dei ricavi da cerimonia i tovaglioli utilizzati risultano essere 9607, già dedotto lo sfrido, che per il prezzo di euro 47,00 (prezzo medio) danno ricavi per euro 451.908,00 che detratti i ricavi calcolati nella misura del 33,36% di quello dichiarati di euro 1.140.567,00 pari ad euro 380.438,00 i maggiori ricavi ricostruiti non dichiarati ammontano ad euro 71.470,00.

L'Agenzia delle Entrate sulla base del processo verbale emette l'avviso di accertamento n. TFK030300002/2014 per l'anno di imposta 2011 accerta ricavi evasi ai fini Ires ed Irap un imponibile complessivo di euro 71.470,00 ed IVA relativa ad aliquota del 10% pari ad euro 7.147,00, applicando le relative sanzioni ed interessi.



La società C.G.T. INTUR srl impugna l'avviso di accertamento eccependo:

- 1) l'illegittimità dell'accertamento induttivo ;
- 2) l'illegittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità regolare;
- 3) l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- 4) l'illegittimità dell'accertamento per mancanza di riscontro del criterio adottato con quelli ordinari;
- 5) l'illegittimità dell'accertamento in quanto il numero dei tovaglioli utilizzati è l'esatto equivalente dei ricavi dichiarati.

La società ricorrente a dimostrazione dell'illegittimità delle presunzioni messe a base delle riprese fiscali sostiene che i tovaglioli utilizzati corrispondono ai coperti serviti, ed i coperti risultanti dalle ricevute fiscali e dalle fatture fiscali emesse.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni contesta quanto dedotto dalla società ricorrente e chiede il rigetto del ricorso essendo, in particolare, l'accertamento posto in essere di tipo analitico- induttivo , la presunzione su cui i fonda la rettifica è ampiamente munita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

All'udienza del 02.09.2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sospende l'esecuzione dell'atto impugnato e fissa per la trattazione del merito l'udienza del 17.11.2014.

Alla pubblica udienza odierna i rappresentanti delle parti insistono per l'accoglimento dei rispettivi scritti difensivi.

Il Collegio, esaurita la discussione orale, riunito in Camera di consiglio, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECIZIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio ritiene che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento

analitico- induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità della gestione. Comunque, pur se in tali casi è consentito all'ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni, determinando, con conseguente inversione dell'onere della prova, il reddito del contribuente mediante l'utilizzo del così detto "tovagliometro", nel caso di specie l'A.F. non ha fornito alcuna evidenza concreta della paventata antieconomicità della gestione.

Infatti, in tal senso, non possono considerarsi sufficienti le considerazioni svolte dall'ufficio nell'ambito dell'impugnato avviso senza supportare le conclusioni raggiunte con ulteriori e diversi elementi.

Al riguardo precisa che il concetto di antieconomicità non può essere contestato sulla scorta dell'utilizzo di tovaglioli, come nel caso di specie, ma deve essere il punto di arrivo di un percorso logico, compiutamente evidenziato e documentato, che, partendo dall'esame dei dati di parte dichiarati nell'arco di un sufficiente intervallo temporale di riferimento oppure sintomatici di uno specifico comportamento assolutamente inspiegabile sotto il profilo imprenditoriale, dimostri l'assoluta incapacità dell'azienda di sopravvivere nel mercato di riferimento e la sua inspiegabile esistenza in vita ovvero l'incomprensibilità delle sue scelte sotto il profilo dell'economicità e della ragionevolezza.

Solo in tali circostanze l'antieconomicità di gestione può integrare la presunzione di cui al richiamato articolo 39, giustificando la ricostruzione induttiva del reddito e la conseguenziale inversione dell'onere della prova.



Il metodo induttivo posto in essere dall'Ufficio è errato perché questo si può utilizzare quando gli scostamenti rilevati sono enormi (Cass. 24434 e 24436/2008), tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità (Cass. 15310/2001; 24532/2007).

Inoltre la Corte di Cassazione (sent. 21536) statuisce che le gravi incongruenze consistono nel fatto che una impresa commerciale dichiara, ai fini delle imposte sul reddito, per più anni di seguito, rilevanti perdite nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi. Quindi deve sussistere una condotta commerciale anomala che giustifichi l'applicazione dell'art. 39 del DPR600/1973.

Tutti questi elementi sono inesistenti nel caso di specie o almeno l'Amministrazione Finanziaria non ne fa cenno.

Per l'Ufficio il metodo applicato non è quello induttivo puro, ma quello analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1 lett. d) del DE.P.R. 600/1973. Ne consegue che anche in presenza di una corretta tenuta della contabilità questa non pregiudica il metodo applicato, potendo l'Amministrazione finanziaria avvalersi del procedimento analitico-induttivo ogni qualvolta vi sia una fondata presunzione di certezza, precisione e concordanza degli elementi assunti a base dell'accertamento.

L'Ufficio sostiene che anche in presenza una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi.

Il metodo applicato dall'Ufficio è quello disciplinato dall'art. 39, comma 1 lettera d) DPR 600/1973 e viene posto in essere quando le presunzioni hanno i requisiti della gravità, precisione e concordanza pur in presenza di una contabilità attendibile.

In proposito, la Corte di Cassazione (sent. 13915/2009) precisa che in presenza di scritture contabili formalmente corrette, queste non escludono la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera d) DPR 600/1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi

complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso.

In tali casi è, pertanto, consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi, con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr Cass. 1711/2007). Inoltre la stessa Corte di Cassazione (cfr sent. 24436/2008) statuisce che "intesa di accertamento delle imposte, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, come nella specie, è consentito procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi secondo il metodo induttivo di cui all'art. 39 comma 1 lettera d) DPR 600/1973, purchè l'accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsto dall'art. 2729 CC, e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie e la circostanza che una impresa commerciale dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, di per sé sufficienti a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione.

Secondo l'Ufficio, la prova del tovagliometro, da solo sarebbe sufficiente ad inficiare la contabilità e calcolare i ricavi evasi.

Nel caso in esame non vi è nessun altro rilievo, anzi il contribuente ha inteso documentare, con una consulenza di parte regolarmente giurata dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Ariano Irpino, che i ricavi dichiarati sono compatibili con l'uso dei tovaglioli e l'utilizzo delle bottiglie di acqua.

I verificatori non danno alcuna giustificazione di come si sia giunti a calcolare lo sfrido del 40%.

Dal PVC, dall'avviso di accertamento e dagli scritti difensivi non si rileva che sia stata effettuato qualche riscontro tra i tovaglioli utilizzati e i pasti somministrati (in convenzione, per le cerimonie, alla carta e ai clienti dell'albergo, copertura dei tavoli,

presenze giornaliere, rapporto delle presenze tra, colazioni, pranzi e cene, sale effettivamente occupate, ricevute fiscali emesse ecc)

I verificatori avrebbero potuto dimostrare la mancata emissione di ricevute fiscali, con il raffronto del totale delle ricevute fatte con i pasti somministrati in convenzione, alla carta e ai clienti dell'albergo; a tale proposito la società ricorrente ha presentato CTP, non utilizzando lo sfrido, dimostra che i tovaglioli utilizzati corrispondono ai coperti fatturati. Nessuna contestazione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è stata fatta alla CT di parte elaborata dalla rag. Giuseppina Ciasullo, i cui risultati sono stati trascritti nel ricorso da dove risulta che i tovaglioli utilizzati e le bottiglie somministrate corrispondono esattamente ai coperti fatturati con le ricevute fiscali.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'amministrazione finanziaria dei 48.996 tovaglioli utilizzati nell'anno, ridotti a n. 47.996, applica una riduzione del 40% e calcola il tutto a 47,00 euro (importo del prezzo medio per i pasti delle cerimonie) a pasto determinando i maggiori ricavi in euro 94.768,00 contro quelli accertati di euro 71.470,00, senza tener conto di quanto i funzionari hanno considerato nel PVC, che il consumo del 66% dei tovaglioli è avvenuto con i pasti in convenzione, somministrati ai clienti dell'albergo e alla carta, che certamente il prezzo medio non può essere di tale importo.

Da quanto sopra esposto appare in modo chiaro che i funzionari dell'Agenzia in sede di verifica, e con essi l'Agenzia delle Entrate, non sono riusciti a motivare le loro pretese in modo convincente, pertanto il ricorso va accolto.

Le altre contestazioni della società restano assorbite.

Per quanto riguarda le spese esse, possono essere compensate, data la natura della controversia.

La Commissione tributaria provinciale di Avellino, sez. 2,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Avellino li 17.11.2014

IL RELATORE ESTENSORE
(DR GIOVANNI DE GRUTTOLA)



IL PRESIDENTE
8DR MICHELE RESCIGNO)

